Liceo Classico Statale "G.F.PORPORATO"
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico-sociale
Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
tel. 0121 795064/70432/376877 - fax 0121 795059
e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.gov.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Il Liceo G. F. Porporato, con sede in Pinerolo (TO), via Brignone 2, CAP 10064, codice fiscale 85002600014, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",rappresentato dal dirigente scolastico Maria Teresa INGICCO, nata a Torino il 28 novembre 1959, codice fiscale NGCMTR59S68L219P;

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [**denominazione struttura ospitante**], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo "G. F. Porporato", di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo

personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste lo studente nei percorsi di alternanza e ne monitora, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) rileva e comunica gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente;
f) raccoglie le schede di autovalutazione degli studenti ai fini del monitoraggio;
g) informa il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda sugli Enti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancandolo nel percorso;
c) informa lo/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
g) verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008, fatta salva la formazione generale a carico dell'Istituzione scolastica.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
b) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
c) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo secondo le indicazioni dell'Ente accogliente;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento del percorso formativo, anche ai fini della stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di eventuali incidenti che accadano al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data
……

Liceo "G. F. Porporato"-Pinerolo (TO) [denominazione Soggetto Ospitante]

Il dirigente scolastico Legale rappresentante

Maria Teresa Ingicco